



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO TRIENNALE  
DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER APAM ESERCIZIO SPA  
CIG 6095296D5E**

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

E' oggetto del presente appalto l'affidamento triennale del servizio di consulenza e assistenza assicurativa per Apam Esercizio Spa ad un broker regolarmente iscritto al RUI di cui al D.Lgs. 209/2005.

Il servizio ha indicativamente per oggetto:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui Apam Esercizio Spa è soggetta;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato, attività di mappatura del rischio;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) collaborazione nella redazione di capitolati di gara per lavori, servizi e forniture, in tema di condizioni assicurative, strutturati in base alle reali necessità di Apam Esercizio Spa;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara per lavori, servizi e forniture per quanto attiene a problematiche assicurative, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute, compresa la redazione di pareri in relazione a problematiche assicurative;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi di Apam Esercizio Spa con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze di Apam Esercizio Spa delle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite;
- i) produzione di un report almeno con cadenza bimestrale comprendente un sommario assicurativo aggiornato in cui siano elencate le polizze in essere, con una descrizione sintetica ma esaustiva delle garanzie prestate, della durata e data di scadenza, dell'importo del premio annuale e ogni altra informazione ritenuta utile dall'offerente;
- j) supporto formativo del personale di Apam Esercizio Spa che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

Apam Esercizio Spa si riserva di richiedere l'estensione del servizio oggetto della gara anche per conto della Società capogruppo Apam Spa.

**ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO**

La durata dell'appalto è di 36 mesi e decorre dallo 01/10/2015; Apam si riserva di richiedere alla scadenza l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura per ulteriori 12 mesi.

**ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri per Apam Esercizio Spa in quanto la

remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione in esito alla presente procedura di gara.

#### **ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO**

E' esplicitamente convenuto che restano in capo ad Apam Esercizio Spa l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, APAM autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di APAM, né è in grado di impegnare la stessa se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

#### **ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Apam Esercizio Spa provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.

La corresponsione al Broker concretizza a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 cc.

Il Broker si impegna a rilasciare ad Apam le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

Il Broker si impegna a :

- 1) eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale, del Disciplinare e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse di Apam Esercizio Spa;
- 2) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- 3) mettere a disposizione di Apam Esercizio Spa ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Inoltre, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare a Apam Esercizio Spa ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà di APAM di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Apam Esercizio Spa si impegna a:

- 1) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- 2) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di APAM, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- 3) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- 4) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

#### **ART. 7 – RESPONSABILITA' DEL BROKER – POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare ad Apam Esercizio Spa; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di APAM competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Pertanto, il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la Responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 1.500.000,00.

#### **ART. 8 INVARIABILITA' DELL'OFFERTA**

I tassi provvigionali di riferimento per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo saranno quelli dichiarati nell'offerta presentata dal fornitore per i quali non è ammessa la revisione .

#### **Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate, per un importo pari al 10% dell'importo netto contrattuale, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L'importo della garanzia può essere ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di cui la ditta concorrente dovrà allegare copia con la dichiarazione di conformità all'originale.

La cauzione dovrà riportare tutte le garanzie richieste per la cauzione provvisoria di cui all'art. 8 del disciplinare di gara.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà di Apam Esercizio Spa risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art.1454 cc, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Apam Esercizio Spa si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art.1456 cc, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 7.

#### **ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

#### **ART. 12 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

### **ART. 13 – SUBAPPALTO**

Il concorrente che intende avvalersi di altra impresa per lo svolgimento parziale dell'incarico in oggetto dovrà dichiarare tale volontà in sede di offerta specificando l'attività che vorrà subappaltare.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa per lo svolgimento delle prestazioni affidate. Altresì il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti giuridici richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente che avrà dichiarato di volersi avvalere della facoltà di cui al presente articolo dovrà, pena la decadenza dai benefici dell'aggiudicazione, presentare entro 20 gg dal conferimento dell'incarico adeguata documentazione in merito.

### **ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto oggetto della presente fornitura è competente il Foro di Mantova.

### **ART. 15 – RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alla Legge n. 792 del 28.11.1984 come modificato dal D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

Allegati:

1. Programma assicurativo di Apam Esercizio Spa - elenco polizze attualmente in vigore.